



Registrazione degli atti dell'autorità giudiziaria. I pagamenti viaggeranno tramite F24

[Condividi](#)



Per gli atti emessi fino al 22 luglio 2018 si continuerà ad utilizzare, invece, l'F23.

Per gli atti giudiziari emessi a partire dal **prossimo 23 luglio** sarà possibile versare tramite F24 le imposte e i relativi interessi, sanzioni e accessori richiesti dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate in sede di registrazione. È quanto stabilisce un [provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate](#) pubblicato il 10 luglio 2018. Una risoluzione, la n. 57/E del 18 luglio 2018, ha inoltre istituito i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute.

Modello F24 esteso alle somme dovute in relazione alla registrazione degli atti dell'autorità giudiziaria.

Si tratta dell'assolvimento delle imposte e dei relativi interessi, sanzioni e accessori, richiesti dagli uffici dell'Agenzia delle entrate in relazione alla registrazione degli atti dell'autorità giudiziaria, di cui all'articolo 37 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, nonché agli atti enunciati, non registrati, presenti nei medesimi atti dell'autorità giudiziaria soggetti a registrazione: per esempio, dei pagamenti relativi agli atti in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio, dei decreti ingiuntivi esecutivi, ecc.

Periodo transitorio



Registrazione degli atti dell'autorità giudiziaria. I pagamenti
viaggeranno tramite F24

Attesa l'esigenza dei contribuenti e degli operatori di adeguarsi alle nuove modalità di pagamento, la decorrenza del passaggio al modello F24 è stabilita per il versamento delle imposte liquidate relative agli atti dell'autorità giudiziaria emessi dal 23 luglio 2018. Per quelli emessi prima di tale data, i versamenti delle relative imposte saranno effettuati con il modello di versamento F23. **Fino al 31 dicembre 2018, sono comunque considerati validi i versamenti effettuati sia con modello "F23", sia con modello "F24".** I versamenti richiesti a seguito di atti emessi dagli uffici dell'Agenzia delle entrate sono effettuati esclusivamente con il tipo di modello di pagamento indicato nell'atto stesso.

[Link al testo del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 9 luglio 2018, prot. n. 143035/2018](#), recante: «*Estensione delle modalità di versamento di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, alle somme dovute in relazione alla registrazione degli atti dell'autorità giudiziaria richieste dall'Agenzia delle entrate*», pubblicato il 10 luglio 2018 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244